

**STATUTO DELLA**

**"FONDAZIONE LUCIA DE CONZ"**

**ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

Per onorare la memoria della signora Lucia De Conz è stata costituita per iniziativa del signor Carlo De Conz la Fondazione denominata "FONDAZIONE LUCIA DE CONZ", ente senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto della Regione Veneto la Fondazione ha ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

**ARTICOLO 2 - SEDE**

La Fondazione, che ha il codice fiscale 91012980255, ha la propria sede a San Gregorio nelle Alpi (BL) in via Belvedere n.27/29.

**ARTICOLO 3 - FINALITA'**

La Fondazione esercita in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Suo scopo è lo svolgimento di attività di tipo culturale ed educativo nel bellunese favorendo un interscambio con Istituti di lingua inglese o di altre lingue, e associazioni con altri Istituti culturali che intendano condividere gli scopi della Fondazione ed operino concretamente per il conseguimento delle stesse finalità.

In particolare la Fondazione si occuperà delle seguenti atti-

vità:

1 - promozione delle relazioni interculturali tra gli Stati

Uniti e la Regione Veneto, in particolare il territorio del-

la provincia di Belluno;

2 - promozione delle relazioni interculturali tra i paesi

della Comunità Europea, specialmente quelli che si affaccia-

no sull'arco alpino, e la Regione Veneto;

3 - ricerche e studi per un modello di sviluppo che promuova

l'integrazione tra l'identità e la cultura locale con le nuo-

ve tecnologie e le esigenze dei giovani per un "futuro soste-

nibile" della realtà regionale veneta;

4 - organizzazione di eventi culturali come conferenze, di-

battiti, seminari, scuole estive, borse di studio, premi let-

terari, aggiornamenti professionali, meeting aziendali etc,

specialmente con riferimento ai punti di cui sopra.

5 - organizzazione di corsi a beneficio pubblico su temi

d'attualità;

6 - istituzione di borse di studio e sovvenzioni per cittadi-

ni italiani e stranieri perché possano passare periodi di

studio e ricerca con residenza a San Gregorio nelle Alpi;

7 - istituzione di borse di studio e sovvenzioni per cittadi-

ni italiani perché possano passare dei periodi di studio e

ricerca negli Stati Uniti;

8 - ogni altra attività pertinente specialmente a quelle ci-

tate nei punti 1 e 7.

#### **ARTICOLO 4 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa;
- b) da sponsorizzazioni, lasciti e donazioni;
- c) da eventuali contributi volontari di enti pubblici o privati e di persone fisiche;
- d) da eventuali erogazioni fatte per scopi educativi dalla Comunità Europea;
- e) da ogni altro incremento derivante dall'attività economica, finanziaria e patrimoniale svolta direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di cessazione del rapporto.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è pertanto utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

#### **ARTICOLO 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno uno gennaio e si

chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il trenta aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre approvare entro il trentuno dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno seguente.

#### **ARTICOLO 6 - ORGANIZZAZIONE**

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) il Revisore dei conti.

#### **ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri: il Presidente, il Vice Presidente e cinque Consiglieri, uno dei quali istituzionale.

Il Consigliere istituzionale è nominato dal Comune di San Gregorio nelle Alpi e coincide di regola con la figura del Sindaco, salvo diversa volontà da parte del Comune.

Gli altri quattro Consiglieri sono nominati la prima volta dal Presidente; in caso di successivo rinnovo parziale dei Consiglieri la maggioranza dei Consiglieri stessi, che non siano dimissionari o revocati, avrà diritto di veto sulla scelta del nominativo indicato dal Presidente.

Il primo Presidente è il fondatore; alla sua cessazione il

Vice Presidente convoca il prima possibile il Consiglio di

Amministrazione per la nomina del nuovo Presidente, che

dovrà avvenire con l'unanimità dei voti dei Consiglieri e

del Vice Presidente; il nuovo Presidente dovrà far parte e

rappresentare per quanto possibile la famiglia De Conz gra-

zie alla quale la Fondazione è nata, e promuovere i principi

ed i valori morali della signora Lucia De Conz.

Il primo Vice Presidente è nominato dal Presidente; i succes-

sivi Vice Presidenti saranno nominati dal Consiglio di Ammi-

nistrazione che lo sceglierà a maggioranza tra i nominativi

proposti dal Presidente.

La carica di Presidente, Vice Presidente e Consigliere è gra-

tuita.

La revoca del Presidente, del Vice Presidente e di qualsiasi

membro del Consiglio viene deliberata solo per gravi motivi

e con voto unanime, escluso quello del soggetto interessato.

#### **ARTICOLO 8 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-

teri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra gli

altri quelli di:

1) amministrare il patrimonio della Fondazione e decidere

sulla destinazione delle rendite del patrimonio stesso;

2) assicurare il conseguimento degli scopi della Fondazione;

3) approvare le direttive generali che disciplinano le atti-

vità, i criteri e le priorità delle iniziative della Fonda-

	zione;	
	4) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;	
	5) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e l'attuazione dei programmi della Fondazione nonché la conformità dell'impiego dei contributi;	
	6) decidere sulla nomina e sulla revoca del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri;	
	7) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;	
	8) assumere e licenziare il personale dipendente e determinare il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato;	
	9) deliberare le modifiche allo Statuto sottoponendole alle autorità competenti per l'approvazione nei modi ed ai sensi di legge;	
	10) proporre all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione in conformità al disposto dell'art.12 dello Statuto.	
	Il Consiglio ha la facoltà di nominare un comitato direttivo ed ogni altro organo che reputi necessario per le attività della Fondazione, determinandone le mansioni e i poteri.	
	Il Consiglio ha altresì la facoltà di attribuire deleghe e poteri di rappresentanza ai singoli Consiglieri per lo svolgimento di specifiche mansioni ovvero l'espletamento di specifiche attività.	

## ARTICOLO 9 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Il Consiglio può riunirsi anche in seduta straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, telegramma; in caso di urgenza la convocazione è valida anche se inviata non meno di quarantotto ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio e le sue delibere sono valide anche senza convocazione formale quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche mediante mezzi audio/video alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si ritiene svolto nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno quattro membri con l'obbligatoria partecipazione del Presidente o del Vicepresidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per la validità delle deliberazioni di vendita o acquisto dei cespiti immobiliari, di revoca del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri, di modifica dello Statuto e di estinzione della Fondazione è richiesta l'unanimità dei voti dei membri del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni concernenti investimenti di importo superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila) è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione, che è nominato dal Consiglio, partecipa alle riunioni senza diritto di voto e redige i verbali che vanno trascritti sul re-

lativo libro che dovrà essere tenuto a disposizione dei Consiglieri presso la Fondazione.

E' fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio; qualora un Consigliere non partecipasse né di persona né in video-chiamata a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

#### **ARTICOLO 10 - POTERI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, sorveglia sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega, adotta in caso di urgenza i provvedimenti opportuni riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio chiedendo ratifica del suo operato alla prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

#### **ARTICOLO 11 - REVISORE DEI CONTI**

La funzione del controllo della contabilità della Fondazione è svolta da un professionista iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e Finanza.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro

del Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore è affidata la vigilanza sulla regolarità della gestione della Fondazione e la redazione di una relazione sul bilancio consuntivo annuale.

**ARTICOLO 12 - DURATA, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari o per altre cause previste dallo statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (articoli 11 e seguenti).

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto all'Ente/Istituto indicato dal Consiglio di Amministrazione, avente finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione ed operante nello stesso ambito territoriale.

**ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI GENERALI E RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e le ulteriori disposizioni di legge in materia.

Carlo De Conz, Manuela Dall'O' teste, Francesco Bezzi teste,

Michele Palumbo Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto analogico, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs 82/2005.



Firmato digitalmente da MICHELE PALUMBO C. IT O. DISTRETTO NOTARILE DI BELLUNO:93002380256